

2

Erede e legatario: concetti e differenze

SOMMARIO: 1. Il concetto di erede. – 2. Il concetto di legatario. – 3. L'usufruttuario. – 4. La *institutio ex re certa*. – 5. Il legato di cose che non esistono nell'asse: legato di cose specifiche dell'onerato del legato o di un terzo; legato di cose specifiche solo in parte dell'onerato del legato o di un terzo; legato di cose generiche. – 6. Legato di obblighi di fare o di non fare. – 7. Delega da parte del testatore della scelta del legatario o del bene oggetto del legato.

1. *Il concetto di erede*

La figura centrale del diritto successorio è l'erede, il quale è colui che per testamento o per legge subentra al defunto, ne prende il posto. Si può però succedere al defunto anche a titolo diverso da quello di erede, ovvero sia come legatario. La differenza tra erede e legatario è fondamentale.

La qualità di erede deriva dalla attribuzione di una quota ereditaria, come indica l'art. 588 c.c.¹.

È erede, pertanto, colui che acquista una determinata quota di eredità, ad es. il 100% se è erede unico, il 50%, il 10% e così via, con la

¹ Art. 588 c.c.: «Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare. – Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario./L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio».

precisazione che, nella successione testata, l'attribuzione di una quota di eredità, intesa come somma di attività e di passività, si evince, come indica l'art. 588 c.c., dalla mera attribuzione di una quota dei beni, senza bisogno che il testatore menzioni anche le passività². Non è necessario, inoltre, che l'istituto sia espressamente qualificato come erede³.

L'erede fino a concorrenza della quota ereditaria che gli è attribuita entra a far parte della comunione con i coeredi, acquista nella divisione una porzione di beni in proprietà esclusiva, risponde *ex art. 754 c.c.* di eventuali debiti ereditari, ecc.: l'erede è perciò qualificato come successore a titolo universale, perché non si limita ad acquisire uno o più beni ereditari, ma subentra in tutto o *pro quota* nell'*universum ius defuncti*.

L'impegnatività della posizione di erede, data soprattutto dalla responsabilità per i debiti ereditari, spiega perché l'eredità non si acquista automaticamente, ma può essere accettata o rinunciata, ovvero può essere accettata con beneficio d'inventario (l'accettazione con beneficio d'inventario consente all'erede di rispondere dei debiti nei

² Cass. 4 febbraio 1999, n. 974, in *Giur. it.*, 1999, 1579; Cass. 26 maggio 1989, n. 2556, in *Giur. it.*, 1990, I, 1,78; Cass. 24 marzo 1981, n. 1717, in *Mass. Giur. it.*, 1981.

Recita detta Cass. 4 febbraio 1999, n. 974: «*In materia testamentaria per stabilire se un'attribuzione sia a titolo universale o a titolo particolare, occorre valutare se la disposizione sia stata fatta dal testatore in relazione al complesso del suo patrimonio, all'universum ius, oppure secondo una specifica indicazione dell'oggetto attribuito, in sé considerato, senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso*».

Recita detta Cass. 26 maggio 1989, n. 2556: «*L'attribuzione di tutti i beni residui, non ulteriormente specificati, dei quali il testatore non abbia già disposto a titolo particolare, costituisce disposizione a titolo universale di una quota del patrimonio ereditario*».

Recita detta Cass. 24 marzo 1981, n. 1717: «*A norma dell'art. 588 c.c., sono attributive della qualità di erede le disposizioni testamentarie che, indipendentemente dalle espressioni usate dal testatore, comprendono l'universalità dei beni od una parte di essi considerata come quota dell'eredità, mentre attribuiscono la qualità di legatario le disposizioni che assegnano i beni singolarmente in modo determinato; l'indagine diretta a stabilire la ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra ipotesi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice del merito e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato*».

³ Cass. 16 novembre 1985, n. 5625, in *Mass. Giur. it.*, 1985: «*Al fine di stabilire se l'attribuzione di beni determinati configuri istituzione di eredità o legato, deve innanzitutto considerarsi il contenuto della disposizione, cioè il modo di attribuzione dei beni secondo il criterio stabilito dalla legge (art. 588 c.c.), mentre l'attribuzione formale del titolo di erede (o di legatario) può essere valutata solo come elemento confermativo del risultato delle indagini condotte sull'obiettiva consistenza della disposizione*».

solli limiti di valore dei beni ricevuti, cioè “*intra vires hereditatis*”): perciò chi è indicato come erede – dal testamento o dalla legge – diventa tale solo con l’accettazione e fino all’accettazione è un semplice chiamato all’eredità; se invece rinuncia egli si considera come se mai fosse stato chiamato.

L’effetto dell’accettazione retroagisce ex art. 459 c.c. al momento dell’apertura della successione, perché la successione nell’*universum ius defuncti* non tollera interruzioni. L’accettazione, inoltre, una volta resa è irretrattabile, perché l’importanza delle conseguenze connesse al ruolo di erede non si concilia con incertezze di sorta sulla persona dell’erede (*semel heres semper heres*).

Il testamento, parallelamente, può subordinare la nomina dell’erede ad una condizione sospensiva o risolutiva ex art. 633 c.c.⁴, in ambo i casi con effetto retroattivo al momento della apertura della successione, cioè come se la nomina *ab origine* fosse definitiva o inesistente (ad es. “nomino erede Tizio a patto che egli si laurei entro i trent’anni” o “nomino erede Tizio ma la nomina verrà meno se Tizio commetterà un qualsiasi reato”), ma non può apporre alla nomina dell’erede un termine iniziale o finale, non può cioè istituire un erede con decorso solo da un certo momento o solo fino ad un certo momento (ad es. “nomino erede Tizio a far corso da cinque anni dopo la mia morte” o “nomino erede Tizio solo fino al giorno in cui egli entrerà in pensione”): appunto perché non può esservi soluzione di continuità tra *de cuius* ed erede e perché la legge rifiuta l’idea di una istituzione provvisoria.

Il termine eventualmente apposto ad una istituzione ereditaria non rende nulla l’istituzione ma il termine si considera non apposto ex art. 637 c.c.⁵. Si tratta di disciplina che, analogamente alla c.d. regola sabiniana prevista ex art. 634 c.c. per le condizioni impossibili o illecite, modifica *ex lege* la volontà del testatore pur di conservare il testamento ed escludere la successione *ex lege*. Pure l’art. 637 c.c. infatti si ritiene basato sul *favor testamenti* e sulla scelta di salvaguardare la volontà del testatore, sebbene nel caso del termine finale la volontà del testatore sembrerebbe meglio rispettata cancellando l’istituzione anzi-

⁴ Art. 633 c.c.: «Condizione sospensiva o risolutiva. – Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva».

⁵ Art. 637 c.c.: «Termine. – Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l’effetto di essa deve cominciare o cessare».

ché conservandola. La dottrina però ritiene che se l'indicazione del termine ha costituito il motivo unico e determinante della disposizione e ciò risulta dal testamento, allora si debba annullare l'istituzione ereditaria *ex art. 626 c.c.* ⁶.

Nell'erede il possesso dei beni ereditari continua automaticamente *ex art. 1146 c.c.* ⁷, indipendentemente dall'impossessamento di fatto e quale semplice effetto dell'accettazione dell'eredità: esso continua con le medesime caratteristiche, in particolare di buona o di mala fede, che aveva quando era esercitato dal *de cuius* ⁸. Si parla perciò di successione dell'erede nel possesso.

La giurisprudenza ha precisato: che la presenza di una clausola testamentaria condizionale è rivelata non tanto dalle parole usate e dalla collocazione della clausola nel contesto del testamento, quanto dalla intrinseca subordinazione dell'efficacia della istituzione ad un determinato fatto incerto ⁹; che l'erede istituito sotto condizione risolutiva può alienare a terzi la sua quota o partecipare alla divisione dei beni ereditari, in ogni caso sotto condizione risolutiva, il cui avveramento, nel caso della divisione, non pregiudica i lotti già assegnati agli altri eredi, ma determina l'attribuzione congiunta a loro del lotto già assegnato all'erede *sub condicione*, con conseguente necessità di un supplemento di divisione ¹⁰; che l'erede istituito sotto condizione risolutiva può decidere se soddisfare i legati impostigli e che i chiamati successivi non hanno interesse ad ingerirsi in tali rapporti ma possono solo chiedere idonee cautele ¹¹.

⁶ BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, 2003, p. 209; PALAZZO, *Le successioni*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, II, 2000, p. 757.

⁷ Art. 1146 c.c.: «*Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione./Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti*».

⁸ Cass. 11 settembre 2000, n. 11914, in *Mass. Giur. it.*, 2000: «*Il possesso del de cuius continua nell'erede, anche in mancanza di materiale apprensione del bene, con le stesse caratteristiche (buona o mala fede, assenza o presenza di vizi) e pertanto, se egli dimostra l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento ereditario dei beni, è legittimato ad esercitare le azioni possessorie anche contro colui che vanta analogo o diverso titolo sugli stessi beni, senza che il procedimento possessorio possa esser sospeso in attesa dell'esito del giudizio petitorio instaurato per la validità del predetto titolo*».

⁹ Cass. 9 dicembre 1980, n. 6365, in *Mass. Giur. it.*, 1980.

¹⁰ Cass. 17 maggio 1984, n. 3049, in *Mass. Giur. it.*, 1984.

¹¹ Cass. 18 giugno 1963, n. 1637, in *Mass. Giur. it.*, 1963.

2. Il concetto di legatario

La qualità di legatario deriva dalla attribuzione di beni ereditari determinati, come indica l'art. 588 c.c.

È legatario colui al quale a prescindere dall'attribuzione formale della qualifica di legatario sono lasciati per testamento uno o più specifici beni (non una quota di eredità).

Nella successione *ab intestato* i legati sono previsti solo nei casi eccezionali *ex artt.* 540, comma 2, 548 e 580, comma 2 c.c.: legato di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e legato d'uso sui mobili che l'arredano a favore del coniuge; legato di assegno alimentare vitalizio a favore del coniuge separato con addebito già titolare degli alimenti; legato di assegno vitalizio a favore del figlio naturale, non riconosciuto o dichiarato, già titolare del diritto al mantenimento, alla istruzione ed alla educazione *ex art.* 279 c.c.

In quanto titolare di singoli beni e non di una quota ereditaria il legatario non entra a far parte della comunione ereditaria, non partecipa alla divisione ereditaria¹², né risponde dei debiti ereditari *ex art.* 756 c.c.¹³. V'è peraltro una giurisprudenza per la quale il legatario entra a far parte della comunione ereditaria ed è litisconsorte necessario nel giudizio di divisione, come meglio si vedrà trattando della divisione ereditaria¹⁴.

¹² Cass. 5 aprile 1990, n. 2809, in *Mass. Giur. it.*, 1990: «L'attribuzione di un legato in sostituzione di legittima è un modo concesso al testatore di soddisfare le ragioni del legittimario senza chiamarlo all'eredità, essendo poi rimesso all'onorato di scegliere tra il conseguimento del legato, con la perdita del diritto a chiedere un supplemento nel caso in cui il suo valore sia inferiore a quello della legittima, o la rinuncia al legato e la richiesta della legittima; ne deriva che il riservatario, se non rifiuta il legato in sostituzione di legittima, non entra a far parte della comunione ereditaria e conseguentemente, non potendo invocare alcun istituto proprio della divisione dei beni ereditari, rispetto ai quali difetta di legittimazione, ha diritto al legato e così al valore monetario dello stesso – ove ne sia prevista la liquidazione dal de cuius – all'apertura della successione e non a quello della relativa domanda giudiziale».

¹³ Art. 756 c.c.: «Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti. – Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi».

¹⁴ Cass. 1° agosto 1990, n. 7709, in *Mass. Giur. it.*, 1990; Cass. 28 gennaio 1987, n. 794, in *Mass. Giur. it.*, 1987; Cass. 6 agosto 1983, n. 5281, in *Mass. Giur. it.*, 1983.

Per il fatto di non subentrare *pro quota* nell'*universum ius defuncti* il legatario è successore a titolo particolare.

Il legatario, lungi dal poter essere gravato dal testatore di debiti ereditari, da lui solo può essere obbligato a soddisfare un altro legato od un onere: sempre però nei limiti di valore della cosa legata *ex art. 671 c.c.*¹⁵. La giurisprudenza ha precisato che la natura di legato di una disposizione testamentaria non è esclusa dal fatto che la disposizione sia gravata da un onere che assorba per intero il valore del bene legato¹⁶.

Detto principio *ex art. 756 c.c.* della irresponsabilità del legatario per i debiti ereditari solo apparentemente è contraddetto da alcune norme:

– dagli artt. 495, comma 2, e 499, ult. comma, c.c. sulla liquidazione dell'eredità beneficiata, che consentono ai creditori ereditari qualora manchino altri beni di soddisfarsi anche sui beni legati: tali norme infatti sono una applicazione del principio *nemo liberalis nisi liberatus* e comunque solo pregiudicano il bene legato senza ulteriormente obbligare il legatario, come meglio si vedrà trattando della accettazione ereditaria;

– dall'art. 668 c.c. che si riferisce alle servitù, ai canoni ed agli altri oneri già gravanti sul bene legato, perché tale norma solo è espressione del principio *res transit cum onere suo* (la norma peraltro là dove addebita al legatario la rendita fondiaria gravante sul fondo legato effettivamente introduce una eccezione, come meglio si vedrà nel capitolo sui legati);

– dallo stesso art. 756 c.c., che fa salvo il diritto dei creditori ereditari di agire sul fondo legato gravato da ipoteca e di separare *ex artt. 512 ss. c.c.* il bene legato: infatti per quanto attiene all'ipoteca si tratta di una applicazione del principio *res transit cum onere suo* e per quanto attiene alla separazione *ex artt. 512 ss. c.c.* si tratta di istituto gene-

¹⁵ Cass. 30 luglio 2007, n. 16846, in *Mass. Giur. it.*, 2007: «In materia di successione testamentaria l'art. 671 c.c. prescrive l'obbligo per il legatario di adempiere al legato e ad ogni altro onere a lui imposto entro i limiti di valore della cosa legata; ne deriva che, qualora il modus a carico del legatario assorba per intero il valore del legato, ciò non comporta l'invalidità della disposizione, né da tale circostanza è lecito concludere che un simile onere costituisca l'unico e determinante motivo del legato stesso, ai fini di rendere applicabile la disciplina della nullità di cui all'art. 647, comma 3, c.c.».

¹⁶ Cass. 28 gennaio 1983, n. 812, in *Mass. Giur. it.*, 1983.

rale che al più pregiudica il solo bene legato senza ulteriormente obbligare il legatario.

La particolare struttura del legato, che non implica responsabilità per i debiti ereditari, spiega perché il legato si acquista automaticamente all'apertura della successione senza bisogno di accettazione, salvo il diritto di rinunciarvi ex art. 649 c.c.¹⁷: si tratta di un acquisto sottoposto a condizione risolutiva potestativa. L'acquisto del legato si attua indipendentemente dalla trasmissione ereditaria¹⁸. La rinuncia al legato non richiede forme particolari e può anche risultare per implicito da atti che implicino necessariamente la volontà di rinuncia, purché chiari ed univoci¹⁹. La forma scritta è necessaria, ex art. 1350, n. 5, c.c., solo se il legato ha ad oggetto immobili²⁰. Il fatto che il legato già acquistato possa essere rinunciato indica che la successione a titolo particolare tollera soluzioni di continuità, a differenza della successione a titolo universale.

Il legatario, infatti, può essere nominato non solo subordinatamente ad una condizione sospensiva o risolutiva, al pari dell'erede, ma anche, diversamente dall'erede, a far corso da un termine iniziale o fino ad un termine finale ex artt. 633 e 637 c.c.: i beni fino al termine iniziale saranno dell'erede o del legatario onerato del legato, dopo il termine finale torneranno all'onerato.

Il legatario non succede automaticamente al *de cuius* nel possesso del bene legato, ma può unire al proprio possesso quello del *de cuius* per goderne gli effetti ex art. 1146 c.c., come ogni successore a titolo particolare: a condizione che si impossessi di fatto del bene e, comunque, senza che le caratteristiche di buona o di mala fede del possesso del *de cuius* si trasmettano a lui. La situazione che si determina allorché il legatario unisce al proprio possesso quello del *de cuius* è detta

¹⁷ Art. 649 c.c.: «Acquisto del legato. – Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare./Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore./Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore».

¹⁸ Cass. 24 novembre 1980, n. 6229, in *Mass. Giur. it.*, 1980.

¹⁹ Cass. 9 settembre 1970, n. 1369, in *Giust. civ.*, 1971, 1, 333.

²⁰ Cass. 10 giugno 2003, n. 9262, in *Giur. it.*, 2004, 748; Cass. 3 luglio 2000, n. 8878, in *Giust. civ.*, 2001, I, 1913; Cass. 26 gennaio 1990, n. 459, in *Riv. notar.*, 1990, 1121.

accessione del possesso. Il legatario per materialmente apprendere il bene deve però chiederne il possesso all'erede o al legatario onerato del legato *ex art. 649, ult. comma, c.c.* (ed anche, sembra, per poter disporre del bene che già possieda): la norma precisa che tale richiesta è necessaria anche quando il legatario “*ne è stato espressamente dispensato dal testatore*”. Il potere del legatario di chiedere all'onerato la consegna del bene legato va costruito non come diritto ma come onere e pertanto non è soggetto a prescrizione²¹. Il fondamento della norma, variamente interpretata dalla dottrina, non è chiarito dalla giurisprudenza. La norma comunque pone il problema di come possa il legatario ottenere il bene se il virtuale erede che ne è onerato ancora non ha accettato l'eredità: sembra che in tal caso il legatario solo possa esperire l'*actio interrogatoria ex art. 481 c.c.* Chiedendo il possesso del bene legato all'erede o al legatario che ne è onerato il legatario conferma il già intervenuto acquisto del legato e perde conseguentemente il diritto di rinunciarvi²².

La giurisprudenza ha precisato che nel dubbio se una determinata disposizione testamentaria concreti una istituzione ereditaria od un legato bisogna optare per l'istituzione ereditaria, dato il carattere residuale del legato²³.

²¹ Cass. 28 maggio 1993, n. 5982, in *Mass. Giur. it.*, 1993: «Poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione (art. 649 c.c.), non viene a crearsi rispetto alla condizione giuridica del bene o del diritto che ne è oggetto quella situazione di incertezza o, comunque, di pendenza che caratterizza l'eredità fino alla accettazione del chiamato e per far cessare la quale il legislatore ha previsto la prescrizione del diritto di accettazione, nonché l'*actio interrogatoria ex art. 481 c.c.*; né è configurabile, alla stregua dell'art. 649, comma 3, c.c., un diritto autonomo, soggetto a prescrizione, a richiedere il possesso della cosa legata, configurandosi tale richiesta come un onere del beneficiario, rispetto al quale è estranea la prescrizione, che colpisce, a norma dell'art. 2934 c.c., i diritti soggettivi; ne consegue che nel caso in cui il legato abbia per oggetto un diritto non soggetto a prescrizione, come il diritto di proprietà su di un bene, il beneficiario non perde la (non esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o no l'erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge».

²² Cass. 13 novembre 1979, n. 5893, in *Mass. Giur. it.*, 1973; Cass. 5 giugno 1971, n. 1683, in *Mass. Giur. it.*, 1971.

²³ Trib. Roma, 12 febbraio 2003, in *Arch. civ.*, 2004, 488: «Qualora il testatore abbia disposto di alcuni suoi beni con clausole testamentarie atecniche, per appurare se trattasi di chiamata in successione a titolo universale o particolare, occorre vagliare tali disposizioni e, nel dubbio circa la natura giuridica del lascito di beni determinati, si deve propendere per la vocazione a titolo universale, posto il carattere residuale della qualità di legatario».

Del legato ulteriormente si tratta nel capitolo quinto, al quale perciò si rimanda.

3. *L'usufruttuario*

Controverso è il caso dell'usufruttuario. Secondo una giurisprudenza di legittimità abbastanza datata²⁴, peraltro ripresa da una più recente giurisprudenza di merito²⁵, l'usufruttuario è legatario, anche

²⁴ Cass. 21 gennaio 1985, n. 207, in *Riv. notar.*, 1985, 487; Cass. 9 dicembre 1980, n. 6365, in *Mass. Giur. it.*, 1980; Cass. 15 febbraio 1979, n. 986, in *Mass. Giur. it.*, 1979.

Recita detta Cass. 21 gennaio 1985, n. 207: «Quando il testatore disponga l'usufrutto dell'intero suo patrimonio o di parte di esso con facoltà del beneficiario di vendere i beni ereditari in caso di bisogno, è configurabile la istituzione di erede ogni qual volta il riferimento a tale stato valga come semplice raccomandazione del disponente, oppure quando la determinazione del bisogno è affidata alla valutazione discrezionale del beneficiario stesso, mentre nel caso in cui detta facoltà è condizionata all'obiettivo verificarsi del bisogno, vanno ravvisati due legati, uno puro e semplice, concernente l'usufrutto dell'eredità, e l'altro, sospensivamente condizionato all'obiettivo verificarsi alla situazione di bisogno, avente per oggetto i beni da vendere per sopperire a questa situazione».

Recita detta Cass. 9 dicembre 1980, n. 6365: «Non sussiste incompatibilità tra l'istituzione di erede sospensivamente condizionata nella proprietà di determinati beni e l'attribuzione di un legato di usufrutto immediato sugli stessi a favore della medesima persona. Infatti, l'erede istituito sotto condizione sospensiva non può finché questa pende, essere già considerato titolare della nuda proprietà e, nello stesso periodo, non ha – a norma dell'art. 642 c.c. e in difetto di una diversa disposizione del de cuius – neppure l'amministrazione dei beni, il cui godimento, pertanto, ben può essergli immediatamente attribuito in usufrutto, salvo, nel caso di avveramento dell'evento dedotto in condizione, l'acquisto in proprietà dei beni stessi in capo all'onorato, con effetto dall'apertura della successione, non ostandovi l'avvenuto godimento di essi, medio tempore, a diverso titolo».

Recita detta Cass. 15 febbraio 1979, n. 986: «L'attribuzione da parte del testatore del solo usufrutto non conferisce al beneficiario la qualità di erede, perché egli non succede in tal caso nell'universum ius del de cuius; ne consegue che il coniuge, nominato usufruttuario generale per disposizione testamentaria, non acquista la qualità di erede, e, non essendo riservatario che di una quota dell'usufrutto, ha qualità di terzo per far valere questo diritto suo proprio in contrapposizione ad ogni disposizione che lo lede, e, in qualità di terzo può provare, a norma dell'art. 1417 c.c., senza limiti, e perciò anche con presunzioni semplici, la simulazione».

²⁵ App. Cagliari, 14 ottobre 2003, in *Riv. giur. sarda*, 2004, 405: «La disposizione testamentaria con cui il de cuius nomina un soggetto usufruttuario dell'intero patrimonio ereditario dispensandolo dall'inventario e dall'obbligo di cauzione non esclude che la stessa